



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.autorizzazioniambientali@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE TUTELA TERRITORIO UFFICIO
AUTORIZZAZIONE INTEGRATE AMBIENTALI
Via Massimo D'Azeglio 8 - 12100 Cuneo tel. 0171445372
fax 0171445582

2011/08.02/000184

PARERE SUAP PER RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – DITTA AZIENDA AGRICOLA MARCONETTO ELIO CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN BARGE, VIA COMETTO, 1 - FRAZ. S. MARTINO - L.R. 44/2000 - D.LGS 152/2006 E S.M.I. ATTIVITÀ IPPC: 6.6. – “IMPIANTI PER L’AL LEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI CON PIÙ DI: B) 2000 POSTI SUINI DA PRODUZIONE (DI OLTRE 30 KG)”.

Premesso che

- con la Determinazione del Responsabile del Settore n. 613 del 18/12/2009, è stata rilasciata alla ditta Azienda Agricola MARCONETTO Elio con sede legale ed operativa in Barge, Via Cometto, 1 - Fraz. S. Martino, l’autorizzazione integrata ambientale per l’attività IPPC: “6.6 - Impianti per l’allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)”;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s’intende il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- in data 10/06/2014, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Pinerolo ha inoltrato l’istanza e la relativa documentazione tecnica della ditta **Azienda Agricola MARCONETTO Elio**, con sede legale in Barge, Via Cometto, 1 - Fraz. S. Martino - P.IVA 02921330045 - finalizzata ad ottenere, ai sensi dell’art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo, con contestuale modifica non sostanziale, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell’attività IPPC: 6.6. – “Impianti per l’allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)”, per l’allevamento sito in **Barge, Via Cometto, 1 – Fraz. S. Martino**;
- dalla documentazione allegata alla suddetta istanza di rinnovo risulta che la ditta Azienda Agricola MARCONETTO Elio ha effettuato, in data 30/05/2014, il versamento della tariffa

istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al rinnovo dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;

- con nota prot. n. 64995 del 27/06/2014, è stata convocata, per il giorno 18/07/2014, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Barge, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta conferenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- in data 02/07/2014, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Pinerolo ha integrato la documentazione di cui sopra;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato A), compiegato alla presente relazione e di cui costituisce parte integrante, da cui emerge che:
 - 1) sono pervenuti i seguenti pareri scritti:
 - del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui alla nota prot n. 59019 del 15/07/2014 che include il profilo di controllo di parte pubblica – individuato per l'impianto in oggetto – da effettuarsi nel corso di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - dell'ASL CN1 Dipartimento di prevenzione, di cui alla nota prot. n. 67737 del 09/07/2014;
 - 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo alcuni chiarimenti alla ditta istante;
- i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- in data 19/09/2014, con nota prot. n. 89929, la Provincia ha chiesto integrazioni e chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- in data 26/11/2014 sono pervenute le integrazioni richieste;
- con nota prot. n. 116625 del 03/12/2014 è stata convocata, per il giorno 23/01/2015, una seconda Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla quale sono stati invitati il Sindaco del Comune di Barge, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano, dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa), il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta conferenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;

- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato B), compiegato alla presente relazione e di cui costituisce parte integrante, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere scritto:
 - del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui alla nota prot n. 3544 del 19/01/2015;
 - dell'ASL CN1 Dipartimento di prevenzione di cui alla nota prot. n. 6626 del 22/01/2015;
 - 2) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta previa acquisizione di alcuni chiarimenti. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
- in data 28/01/2015, con nota prot. n. 7619, la Provincia ha chiesto chiarimenti utili per la definizione dell'iter;
- in data 29/01/2015 è pervenuto il parere scritto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo;
- con nota prot. n. 26474 del 17/03/2015, in attuazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 46/2014 ed in ossequio agli orientamenti che la Regione Piemonte ha impartito con la nota prot. n. 6393/A16 del 25/02/2015, è stato chiesto alla ditta di presentare, entro 90 giorni, la documentazione inerente la relazione di riferimento, secondo quanto stabilito dal D.M. 272/2014;
- in data 22/06/2015, la Ditta istante ha provveduto ad inviare i chiarimenti richiesti, successivamente modificati con la nota datata 31/07/2015, pervenuta in data 03/08/2015;

verificato che, nei termini stabiliti dalla suddetta nota prot. n. 26474 del 17/03/2015, in merito alla relazione di riferimento di cui sopra, la ditta ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta che, tuttavia, è risultata non pienamente conforme al D.M. 272/2014;

atteso che, per i procedimenti di rilascio, modifica o aggiornamento delle AIA *in itinere* avviati dopo il 7 gennaio 2013, con la nota prot. n. 6393/A16 del 25/02/2015 sopra richiamata, la Regione Piemonte ha previsto che la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento, secondo quanto riportato nel D.M. 272/2014, venga trasmessa prima del rilascio o dell'aggiornamento dell'AIA, oppure entro diverso termine, non superiore a tre mesi, stabilito dall'Autorità competente con il rilascio o l'aggiornamento dell'AIA stessa;

ritenuto pertanto di stabilire un termine di **tre mesi**, per l'adeguamento della documentazione relativa alla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento, secondo quanto riportato nel D.M. 272/2014;

ritenuto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio del provvedimento di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2 che costituiscono parti integranti del presente parere;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che, all’art. 36, comma 2, stabilisce “In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato”;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l’individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” e, in particolare, l’Allegato I “Linee guida generali” e l’Allegato II “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante “Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l’art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per

l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed, in particolare, il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, che ha inserito la disciplina dell'A.I.A. al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”; pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente ad oggetto: “Indirizzi urgenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale”;
- la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 22295 del 27/10/2014, recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014, recante modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la nota prot. n. 6393/A16 del 25/02/2015, della Direzione Ambiente della Regione Piemonte, indirizzata alle Autorità competenti in materia di AIA (Province) ed all'Arpa Piemonte, recante “Orientamenti per l'attuazione del d.lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in**

ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;

- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **registrazione delle fertilizzazioni** e di **documentazione del trasporto**, secondo le disposizioni impartite dalla D.G.R. del Piemonte 6 luglio 2009, n. 16-11713;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014, il Gestore deve presentare all'Autorità competente la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera *v-bis* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; in particolare, **entro tre mesi dalla notifica del provvedimento conclusivo di riesame dell'AIA, deve essere trasmessa alla Provincia la specifica documentazione, a firma di tecnico**

abilitato, di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento, secondo contenuti opportunamente adeguati a quanto previsto dal suddetto D.M. 272/2014;

- dall'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-*sexies*, comma 9-*septies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore dovrà provvedere a presentare all'Autorità competente, ai fini dell'accettazione, le debite garanzie finanziarie per la resa in pristino delle aree a fine ciclo;
- il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione;
 - quando sono trascorsi **10 anni** dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Via Massimo d'Azeglio, 8;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordicies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell'art. 4 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 21 del 28/01/2014;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Ditta **Azienda Agricola MARCONETTO Elio**, con sede legale in Barge, Via Cometto, 1 - Fraz. S. Martino - P.IVA 02921330045 - per l'impianto sito in Barge, Via Cometto, 1 – Fraz. S. Martino, per l'esercizio dell'attività IPPC: **6.6. – “Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)”**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente atto**;
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte nell'**Allegato tecnico n. 2 che costituisce parte integrante del presente atto**;

EVIDENZIA CHE

- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rinnovo del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Riesame con valenza di rinnovo

Azienda Agricola MARCONETTO Elio
Installazione sita in BARGE, Via Cometto, 1 – Fraz. S. Martino

ALLEGATO TECNICO 1

Sommario

<u>INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE</u>	2
<u>CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC</u>	2
<u>Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute</u>	2
<u>Consistenza</u>	2
<u>Tecniche di stabulazione</u>	3
<u>Confronto con le MTD</u>	3
<u>Valutazione consumi e aspetti ambientali</u>	3
<u>Produzione e gestione effluenti zootecnici</u>	3
<u>Consumi idrici ed energetici</u>	4
<u>Emissioni in atmosfera</u>	5
<u>Scarichi acque reflue</u>	5
<u>Gestione rifiuti</u>	6
<u>QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI</u>	7
<u>Ciclo produttivo e gestione effluenti zootecnici</u>	7
<u>Prescrizioni</u>	7
<u>Emissioni sonore</u>	8
<u>Quadro emissivo e limiti di emissione</u>	8
<u>Emissioni in atmosfera</u>	8
<u>Prescrizioni</u>	8
<u>Quadro emissivo</u>	10
<u>Uso dell'acqua e scarichi acque reflue</u>	11
<u>Quadro emissivo e limiti di emissione</u>	11
<u>Prescrizioni</u>	12
<u>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche</u>	12

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è ubicato nel Comune di Barge, Via Cometto, 1 - Fraz. S. Martino, in area agricola ed è costituito essenzialmente da tre capannoni per l'allevamento dei capi suini all'ingrasso e relativi locali accessori.

I capannoni sono ascritti al Foglio 29, particelle catastali n. 23, 24 e 56, in area prospiciente Via Soleabò.

Il Comune sede dell'impianto non è inserito nelle zone di Piano per la qualità dell'aria di cui alla L.R. 7 aprile 2000, n. 43.

La classificazione acustica del Comune di Barge, inserisce il sito dell'allevamento in classe III – "Aree di tipo misto". Il contesto territoriale nel quale è inserito l'allevamento è di tipo agricolo e, pertanto, non comporta la presenza di ricettori sensibili nelle immediate vicinanze.

CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 613 del 18/12/2009, per l'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.6 - "Impianti per l'allevamento intensivo di suini" con più di b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 25 kg).

Presso l'impianto viene condotta l'attività di ***allevamento suini da ingrasso***.

La struttura è completamente recintata e l'ingresso al sito avviene mediante un cancello d'ingresso.

Al termine del ciclo d'ingrasso, i capannoni vengono svuotati, lavati e disinfettati; trascorso il periodo di vuoto sanitario (circa 20 giorni), vengono introdotti altri suini per un nuovo ciclo d'ingrasso.

Consistenza

La potenzialità teorica delle strutture di stabulazione è pari a 2.992 suini grassi da salumificio (31-160 kg), di peso vivo medio pari a 90 kg.

Nella documentazione integrativa trasmessa in data 26/11/2014, nel corso dell'iter istruttorio di riesame, il proponente dichiara l'intenzione di allevare saltuariamente dei suini leggeri (31-110 kg) di peso vivo medio pari a 70 kg.

Tuttavia, in considerazione delle volumetrie di stoccaggio disponibili, come relazionato dal gestore con le integrazioni datate 31/07/2015, la consistenza massima autorizzata è pari a:

- **2.827 capi** nel caso di allevamento di suini "pesanti" (31-160 kg);

- **3.635 capi** nel caso di allevamento di suini “leggeri” (31-110 kg).

La consistenza sopra riportata è stata conteggiata, dal gestore, considerando un vuoto sanitario di circa 20 giorni all’anno.

Tecniche di stabulazione

I suini sono allevati in 3 porcilaie, di cui due costruite nell’anno 2003 ed una nell’anno 2011. I sistemi di stabulazione presenti nelle porcilaie risultano caratterizzati da pavimenti totalmente fessurati con allontanamento dei reflui con sistemi a vacuum e fatti confluire in un pozzetto di derivazione, dal quale sono pompati all’interno dei contenitori di stoccaggio.

Confronto con le MTD

In merito alle tecniche di stabulazione, nel complesso dell’allevamento tutte le strutture sono annoverabili tra le Migliori Tecniche Disponibili.

La situazione attuale si può riassumere con la seguente tabella:

Ricovero	Categoria animali	Tipo di stabulazione	Rispondenza alle MTD
Capannone 1	suini da ingrasso	Box multiplo senza corsia esterna di defecazione, Pavimento Totalmente Fessurato (PTF) con <i>vacuum system</i>	SI
Capannone 2			
Capannone 3			

Relativamente al sistema di copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici, la Ditta ha optato per la creazione di una crosta superficiale, soluzione prevista dalle MTD.

Lo spandimento in agricoltura degli effluenti zootecnici è effettuato con tecnica MTD, tramite carbotte dotato di dispositivo per la distribuzione a bande rasoterra.

Il Gestore ha dichiarato di adottare sistemi corrispondenti alle MTD in materia, tra l’altro, di tecniche nutrizionali, buone pratiche di allevamento e riduzione dei consumi idrici ed energetici. In particolare:

- le operazioni di pulizia e disinfezione vengono effettuate a mezzo di idropulitrice ad alta pressione durante i periodi di vuoto sanitario;
- il personale presta particolare attenzione all’utilizzo degli impianti, in modo tale che non si verifichino effetti indesiderati sull’ambiente;
- giornalmente vengono ispezionati tubi e raccordi destinati alla distribuzione dell’acqua (per evidenziare se sono presenti perdite nel sistema), la pressione erogata dai succhiotti per l’abbeveraggio, la corretta funzione degli impianti dediti alla somministrazione degli alimenti per gli animali, il corretto funzionamento del sistema di ventilazione.

Valutazione consumi e aspetti ambientali

Si riportano, in particolare, le valutazioni relative ai seguenti aspetti.

Produzione e gestione effluenti zootecnici

I suini allevabili presso l'impianto producono circa 8.900 m³ di liquami all'anno e l'azoto contenuto negli effluenti zootecnici ammonta a 27.995 kg.

Gli effluenti zootecnici prodotti dall'allevamento sono interamente avviati all'utilizzazione agronomica sui terreni in disponibilità alla ditta, dopo un periodo di maturazione nelle strutture di stoccaggio a disposizione dell'azienda agricola.

L'azienda dispone di superfici agrarie in misura sufficiente ad accogliere la totalità degli effluenti zootecnici prodotti dall'allevamento.

Lo stoccaggio del liquame avviene in tre vasche circolari esterne.

Le caratteristiche delle strutture di stoccaggio sono riportate nella tabella seguente:

N. vasca	Dimensioni			Materiale	Sistemi di contenimento delle emissioni
	Profondità (m)	Superficie impluvio (m ²)	Volume utile (m ³) (*)		
M1	5	329,9	1.616,5	Calcestruzzo Armato	Crosta superficiale
M2	5	329,9	1.616,5		
M3	5	314	1.538,6		
TOTALE			4.771,6		

(*) Il volume utile a disposizione è stato considerato tenendo conto di un franco pari a 10 cm, previsto dalle norme.

Dal momento che le vasche non sono dotate di copertura rigida, nel computo dei volumi necessari devono essere considerate le acque meteoriche ricadenti sulle stesse e, così come prevede il D.P.G.R. 29 ottobre 2007 n. 10/R e s.m.i., nel caso specifico, in relazione alle superfici presenti, le medesime sono quantificabili in 382 m³ annui.

Pertanto, le suddette strutture di stoccaggio assicurano il contenimento degli effluenti zootecnici prodotti dall'allevamento per un periodo almeno pari a 180 giorni per la seguente consistenza animale:

- **2.827 capi** nel caso di allevamento di suini "pesanti" (31-160 kg);
- **3.635 capi** nel caso di allevamento di suini "leggeri" (31-110 kg).

Dall'Anagrafe agricola unica del Piemonte, nell'ambito della comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., si possono rilevare i seguenti dati tecnici:

- il numero dei capi allevati, suddivisi per categorie;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente e il contenuto di azoto;
- l'elenco dei terreni a disposizione dell'azienda.

Consumi idrici ed energetici

Il Gestore non dichiara modifiche rispetto all'AIA rilasciata; pertanto, l'acqua utilizzata nell'allevamento viene prelevata da pozzo aziendale.

Il consumo si attesta a circa 6.700 m³ annui, di cui 10 m³ per usi igienico-sanitari. Sul tubo di mandata del pozzo è installato un contatore e la Ditta annota mensilmente il quantitativo di acqua prelevato.

Il fabbisogno idrico dello stabilimento è prevalentemente determinato dall'utilizzo di acqua per l'abbeveraggio dei suini, sia con la razione alimentare (alimentazione ad umido), sia, in parte minore, attraverso un sistema di abbeveratoi automatici a succhiotto.

In misura minore, la ditta utilizza l'acqua per le utenze idrosanitarie (servizi igienici) e per il lavaggio dei locali di stabulazione.

Non sono installati in azienda impianti di produzione di energia elettrica. L'energia è pertanto acquistata dalla rete ed utilizzata per l'illuminazione dei locali di stabulazione e l'alimentazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (apparecchiature per la preparazione e distribuzione automatica delle razioni, sistema di ventilazione forzata, pompe e cella frigorifera). In caso di mancanza di corrente elettrica, l'impianto dispone di un generatore ad avvio manuale.

I suinetti necessitano di riscaldamento esclusivamente quando l'accasamento degli animali avviene nel periodo invernale. In queste evenienze la ditta provvede per il solo periodo necessario, all'affitto di un bruciatore alimentato a gasolio.

Per le operazioni di movimentazione degli animali e pulizia dell'allevamento sono utilizzate macchine ed attrezzature alimentate a gasolio.

Lo stoccaggio del gasolio agricolo avviene fuori-sito, presso il vecchio centro aziendale di Via Cometto, 1 (altre strutture).

I consumi idrici ed energetici dichiarati sono i seguenti:

	ACQUA	ENERGIA ELETTRICA	Gasolio
Consumo	6.700 m ³ /anno	19,987 MWh/anno	500 – 2000 litri/anno
Consumi specifici	≈ 6,49 litri/capo/giorno	27,3 Wh/capo/giorno	-

Emissioni in atmosfera

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniacca e metano derivanti dalla fase di stabulazione, stoccaggio e spandimento degli effluenti.

Le emissioni generate dall'allevamento sono state stimate con l'utilizzo del programma CRPA e risultano essere le seguenti:

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	5,6	7,0	-	5,0	17,6
CH ₄	14,0	44,5	-	-	58,5

Dal confronto con il sistema di riferimento, per il medesimo peso vivo mediamente presente nell'anno è emerso una riduzione nelle emissioni di NH₃ pari a circa il 31% (30,68%) e di CH₄ pari a circa il 78% (77,69 %).

La ventilazione delle stalle è di tipo naturale: l'aria esterna entra dalle finestre, poste lateralmente, lungo i lati lunghi dei ricoveri, ed esce dalla sommità degli stessi attraverso i cupolini posti sul colmo del tetto.

Il mangime viene fornito all'azienda tramite mezzi idonei e scaricato all'interno di appositi sili, dotati di un sistema di chiusura con coperchio che viene aperto solo in occasione del

caricamento. La distribuzione del mangime avviene automaticamente tramite un sistema meccanizzato che preleva le materie prime dal silo, controlla la miscelazione delle stesse con acqua e siero e provvede alla distribuzione della razione negli alimentatori.

Scarichi acque reflue

Nel complesso IPPC non è attuato né previsto alcun trattamento delle deiezioni animali, che sono avviate ad utilizzo agronomico, pertanto, **non sono presenti scarichi di acque reflue industriali**. Le acque reflue derivanti dai lavaggi dei locali di stabulazione sono gestite unitamente alle deiezioni animali (liquami). Per ridurre i consumi idrici nella fase della pulizia degli ambienti e delle attrezzature, l'azienda utilizza una idropulitrice ad alta pressione. Le operazioni di lavaggio sono limitate al periodo di vuoto sanitario.

Nella documentazione a suo tempo inviata ai fini dell'AIA, l'azienda aveva dichiarato la presenza, all'entrata dell'accesso carraio, di una vasca di lavaggio degli automezzi provvista di un pozzo a tenuta stagna. Tale sistema, pertanto, non origina uno scarico (Cfr. Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, pervenuto in data 21/09/2009).

Le **acque reflue domestiche** provenienti dai servizi igienici sono trattate in un sistema costituito da fossa Imhoff, fossa sgrassatrice e fossa chiarificatrice, e scaricate negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea di subirrigazione.

In relazione **alle acque meteoriche di dilavamento**, l'azienda ha provveduto a suo tempo ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i., successivamente aggiornato con la documentazione pervenuta in data 29/06/2012, in attuazione di specifico intervento previsto dall'AIA.

Nello specifico, il Gestore ha rilevato quanto segue:

- non sono individuate superfici scolanti: le aree impermeabilizzate scoperte sono le coperture dei fabbricati, e su tali aree non sussiste il rischio di inquinamento delle acque meteoriche;
- anche per le superfici in ghiaia che costituiscono i piazzali aziendali e le vie di movimentazione non sussiste il rischio di inquinamento delle acque meteoriche;
- su nessuna area esterna vengono effettuate operazioni di lavaggio delle superfici;
- le acque di dilavamento meteorico si disperdono nelle aree comprese tra i ricoveri ed i fabbricati di servizio; in parte vengono assorbite dal suolo (anche tramite un pozzetto di raccolta) ed in parte sono recapitate, secondo la pendenza naturale del terreno, nel fosso presente sul lato sud dell'impianto, lungo la Via Soleabò.

Le operazioni di prevenzione e di gestione sono raccolte in apposito disciplinare aziendale, facente parte del piano adottato.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo e gestione effluenti zootecnici

Prescrizioni

1. L'impianto può essere utilizzato per l'**allevamento di suini da riproduzione**. La **consistenza di allevamento autorizzata** è pari a **2.827 capi nel caso di suini pesanti e di 3.635 nel caso di suini leggeri**;
2. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando, in particolare, le Migliori Tecniche Disponibili;
3. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
4. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
5. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
6. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
7. le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento; in particolare, l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al precedente capitolo "CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC". La consistenza suddetta deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 13;
8. il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
9. il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
10. le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
11. l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere effettuata per mezzo di un sistema o una tecnica riconosciuta come Migliore Tecnica Disponibile; **le relative apparecchiature devono essere prontamente disponibili, presso l'allevamento**;

12. nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;
13. ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
14. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
15. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
16. il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
17. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
18. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
19. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Emissioni sonore

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Barge (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 05/08/2004 e sue eventuali varianti).

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

1. il gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
2. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
3. i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
4. nel caso in cui, durante la gestione dell'impianto, si verificano fenomeni rilevanti di odori molesti, la Provincia si riserva la possibilità di richiedere ulteriori interventi di contenimento delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento alla copertura fissa di tutte le vasche di stoccaggio dei liquami.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: Ditta MARCONETTO Elio – BARGE			EMISSIONI DIFFUSE	
FONTI EMISSIVE	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1	CAPANNONI DI ALLEVAMENTO SUINI n. 1	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE PER LE TECNICHE DI STABILAZIONE PRESENTI VEDI PARAGRAFO “TECNICHE DI STABILAZIONE”
D2	CAPANNONE DI ALLEVAMENTO SUINI n. 2			
D3	CAPANNONE DI ALLEVAMENTO SUINI n. 3			
D4 – D6	n. 3 VASCHE ESTERNE A SEZIONE CIRCOLARE DI STOCCAGGIO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	COPERTURA GALLEGGIANTE (CROSTA NATURALE) MOVIMENTAZIONE DEGLI EFFLUENTI TALI DA NON CREARE ROTTURE O DISCONTINUITA' NELLA CROSTA
-	SILI STOCCAGGIO MANGIMI	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 272, C. 1 E DELLA PARTE I, ALL. IV ALLA PARTE V DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.		

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Quadro emissivo e limiti di emissione

Gli scarichi connessi con l'attività dell'azienda sono i seguenti:

N° totale punti di scarico finale – 1

N° Scarico finale	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Portata media di scarico (mc/anno)	Estremi catastali	Recettore	Descrizione	Limiti di emissione
SC1	Acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici annessi all'allevamento	Continuo	10 (dato stimato)	Comune di Barge, Foglio 29 Particelle n. 23 - 56	SSU	Trincea di subirrigazione	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate (*). Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977 (*) ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 101, c.7, lett. e) e L.R. 13/90 e s.m.i., art. 14, c.3

Prescrizioni

1. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
2. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata presso l'allevamento;
3. deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
4. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
5. il sistema di dispersione dello scarico negli strati superficiali del sottosuolo (trincea di subirrigazione) deve essere ubicato lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
6. deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, sistemi di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione fanghi);
7. per lo scarico delle acque reflue domestiche deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
8. i fanghi di depurazione ed eventuali altri residui derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione degli impianti di depurazione devono essere gestiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
9. tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione.

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

1. Il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche deve essere messo in atto, così come approvato, con particolare riferimento alla documentazione di aggiornamento pervenuta in data 29/06/2012, in attuazione di specifico intervento previsto dall'AIA;
2. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
3. devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta e/o trattamento proposti nel piano di prevenzione e gestione;
4. le movimentazioni di materie prime, animali, combustibili, effluenti zootecnici e rifiuti non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e l'immissione nell'ambiente delle acque meteoriche di seconda pioggia e di quelle ricadenti sulle coperture, si deve fare riferimento a quanto eventualmente disposto dal Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Riesame con valenza di rinnovo

Azienda Agricola MARCONETTO Elio
Installazione sita in BARGE, Via Cometto, 1 – Fraz. S. Martino

ALLEGATO TECNICO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario

<u>PREMESSA</u>	2
<u>CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)</u>	3
<u>GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)</u>	3
<u>UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)</u>	4
<u>CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)</u>	5
<u>CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE</u>	5

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie d'impianti, come indicato nell'art. 29-*sexies*, comma 3.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto nell'allegato tecnico 1, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
5. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero di capi prodotti suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Per capi prodotti si intende il numero di capi che hanno terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Presenza media di capi suddivisi per categoria	Misura diretta	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità oppure %	-	-	Riepilogo annuale	

GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico	-	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro delle fertilizzazioni, dedicato allo scopo, delle quantità degli appezzamenti sui quali sono distribuiti gli effluenti zootecnici	-	30 giorni dall'effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico	Registro sempre presente presso l'allevamento da conservare per almeno 5 anni.

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Utilizzo dell'acqua	Misura diretta continua	m ³	Lettura strumento di misura	Strumento di misura di portata/volume presso il pozzo aziendale	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata presso l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua nelle stalle	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
			Controllo visivo pressione di erogazione	Abbeveratoi dei suini	Mensile	
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dei consumi e della produzione	Come da D.M. 29/01/2007	-	-	Annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Analisi acque sotterranee prelevate	Determinazioni analitiche parametri significativi (potabilità)	varie	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Pozzo aziendale di approvvigionamento idrico	Annuale	Un'analisi per ogni pozzo aziendale utilizzato nell'anno. Referti analitici redatti da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore/i	Punto/i di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio	Misura diretta discontinua	m ³ - litri	-	-	Riepilogo consumi: annuale	Indicare i consumi per riscaldamento e ed autotrazione. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di energia termica per riscaldamento	Calcolo sulla base dei consumi di gasolio per riscaldamento	MWh	-	-	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumi specifici di energia elettrica e termica	Calcoli sulla base dei consumi e della produzione	Come da D.M. 29/01/2007	-	-	Annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Efficienza energetica	Controllo funzionamento sensori termici	-	-	Sensori termici	Giornaliera	In caso di anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.	-	1 volta durante la vigenza

24/04/2008

dell'AIA